

*(I lavori iniziano alle ore 14.35 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)*

\*\*\*\*\*

OMISSIS

**Interrogazione a risposta immediata n. 635 presentata del Consigliere Sozzani, inerente a "Attività di tintolavanderia. Proroga del termine per la designazione del responsabile tecnico"**

**PRESIDENTE**

Esaminiamo l'interrogazione a risposta immediata n. 635, presentata dal Consigliere Sozzani, che ha la parola per l'illustrazione.

**SOZZANI Diego**

Grazie, Presidente.

Questa interrogazione riguarda parecchi artigiani in Piemonte, tutti i titolari delle tintolavanderie. La legge n. 8 del 2013 prevede l'inserimento in ambito di queste microstrutture - di fatto, vanno individuate in questo senso - di un responsabile tecnico. Responsabile tecnico che deve avere una serie di requisiti piuttosto articolati. Oltre alla qualifica professionale, un numero di anni di esperienza fatti o con apprendistato oppure attraverso la titolarità del negozio. Al di là di questi aspetti, vi è anche la necessità di un corso di 450 ore che il responsabile tecnico deve fare.

Essendo queste, come dicevo prima, quasi tutte delle microaziende composte dal solo titolare dell'attività, crea una serie di problemi. Una serie di problemi di duplice natura. Primo la realizzazione dei corsi nell'ambito del territorio piemontese che devono essere svolti in tempi relativamente brevi (entro il 30 settembre 2015). Quindi o vi è questa figura inserita all'interno di queste strutture artigiane, oppure è prevista, per legge, la chiusura dell'attività stessa.

Questi corsi sono piuttosto lunghi, quindi dovevano essere fatti in orari particolari - non tutti i giorni, altrimenti si prevede la chiusura stessa del negozio - si chiede di intervenire tempestivamente per rendere concretamente realizzabile e fruibile il corso di formazione tramite la diluizione dell'impatto economico e temporale delle 450 ore, che non devono essere consecutive.

In sostanza, si chiede una duplice attività, una possibilità di regolamentazione del corso, ma anche una proroga nei termini di nomina del responsabile tecnico, per evitare la chiusura di tantissimi negozi che si troverebbero tutti con lo stesso problema.

**PRESIDENTE**

La parola all'Assessore Pentenero per la risposta.

**PENTENERO Giovanna**, *Assessore alla formazione professionale*

Grazie, Presidente.

Con la legge regionale 8/2013 (articoli 34 e 39) è disciplinato nella Regione Piemonte l'esercizio dell'attività di tintolavanderia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 84/2006; in particolare, sono stati definiti i criteri generali per le iniziative di formazione professionale e dettate le disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali.

È previsto che l'esercizio dell'attività sia soggetto a SCIA da presentare alla SUAP competente per territorio e che, per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività, sia designato un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale, che deve presenziare durante lo svolgimento dell'attività.

È prevista una disposizione transitoria, in base alla quale le imprese che già esercitano attività di tintolavanderia, in sede di prima applicazione della legge, devono designare il responsabile tecnico entro 30 giorni, quindi il 30 settembre 2015, pena il divieto di proseguire l'esercizio dell'attività.

È stato individuato il termine 30 settembre 2015 per consentire in ogni caso alle imprese in esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2013, di conseguire il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 84 del 2006 e, nel frattempo, dare possibilità alle agenzie formative di organizzare i corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore, secondo i criteri individuati nelle linee guida della formazione regionale.

Su questo aspetto, preciso che questa formazione nel nostro sistema sta oggi nei corsi a libero mercato (corsi riconosciuti articolo 14 della LR 63) e questa diluizione è già nelle possibilità esistenti: gli utenti potrebbero concordare con l'agenzia formativa pagamenti a rate, frequenza su un corso con un calendario con orario serale diluito nel tempo, ecc. La Regione, però, non può imporre queste condizioni alle agenzie, le quali, del resto, hanno già tutto l'interesse a venire incontro alle esigenze degli utenti.

Da un punto di vista tecnico, non sussistono le condizioni necessarie per prorogare in via amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4.

\*\*\*\*\*

OMISSIS

*(Alle ore 15.52 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)*

*(La seduta ha inizio alle ore 16.01)*